

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0007 (A)
del 1-02-2011

Agenzia Segretari - PU
gascp_aa
N. 0008 (A)
del 1-02-2011

Al Comune di

PARERE N.20/2010

riscontro nota Ministero Interno n.
0018 in data 11/02/2010, protocollata E p.c.
in ricezione al n. 75 del 11/02/2010

Al Ministero Interno,
Dipartimento per gli affari
interni e territoriali

Direzione Centrale per gli uffici
territoriali del Governo e per le
autonomie locali
(c.a. direttore centrale Cicala)

→ Alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo di
Foggia

OGGETTO: richiesta parere su
rimborso spese legali al segretario
comunale.

Alla sezione regionale Puglia
dell'ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Si riscontra il quesito relativo all'oggetto trasmesso con la nota a margine evidenziata.

In particolare, premesso che il segretario comunale e altri due segretari titolari di altri comuni sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice di un concorso bandito dal Comune di si chiede se sia possibile procedere alla refusione delle spese legali sostenute dai predetti soggetti a seguito di una denuncia penale per i reati di cui agli artt. 323, 476 e 479 c.p. il cui procedimento si è concluso con il provvedimento di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Si deve premettere che, allo stato non è dato rinvenire nei diversi CCNL di categoria una specifica disposizione relativa al rimborso ai segretari comunali, in caso di assoluzione, delle spese legali sostenute in un giudizio penale e/o contabile per fatti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Infatti, l'art. 49 del CCNL segretari in data 16.05.2001 intitolato "copertura assicurativa" dispone solo che gli enti, anche per le ipotesi di reggenza e supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, stabilendo che le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa.

Per quanto attiene, invece, ai dipendenti del comparto Enti Locali, l'art. 67 del DPR n. 268/1987 e i successivi CCNL (da ultimo l'art. 28 dell'accordo 14 settembre 2000 pubblicato in G.U. 27/11/2000, n. 277) dispongono, espressamente, che l'ente locale, nell'ipotesi in cui si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi (il quale deve essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo ed in mancanza, beninteso, di una sentenza di condanna), ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Per i dipendenti delle Amministrazioni statali soccorre l'art. 18, primo comma, del D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/1997 che così stabilisce: "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato".

Tuttavia, il giudice amministrativo (vedi ad esempio TAR Veneto sez. 1, 23 marzo 2000, n. 835, TAR Puglia sez. II, Lecce, 20 luglio 1999, n. 671 ed altre pronunce simili) ritiene che le spese legali sostenute da un dipendente pubblico in un giudizio penale per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, conclusosi con l'assoluzione, spetta anche quando ciò non sia previsto espressamente dalla legge, essendo la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente, compreso il segretario comunale, non rispondente soltanto all'esigenza personale del medesimo ma anche all'esigenza di un'adeguata tutela della P.A. per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i danni patrimoniali che ne potrebbero derivare.

In altri termini, l'assunzione delle spese legali da parte dello Stato e degli Enti Pubblici in genere costituisce espressione di un principio generale e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale è imposto all'Amministrazione di

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

intervenire a contribuire alla difesa del dipendente imputato in un processo penale, sempreché, naturalmente, sussista un diritto-interesse in proposito, da riconoscersi in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia, in definitiva, imputabile all'Ente stesso.

Passando al caso di specie, premesso che il giudizio in argomento, connesso all'esercizio delle funzioni istituzionali, non si è concluso con una assoluzione/proscioglimento nel merito, ma con l'archiviazione del procedimento, si deve confermare che, pur risultando l'assenza di una responsabilità penale degli indagati, tuttavia gli stessi sono stati ritenuti responsabili della "violazione di norme di legge e di regolamenti che disciplinano il potere", con conseguente esclusione dei presupposti per un'applicazione dell'art. 28 richiamato in precedenza o di altra norma o principio in sintonia con questo ultimo articolo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SETTORE 1 "ALBO CENTRALE"
Dott.ssa Maria Cristina TEDESCO

AV